

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI MODIFICA DELLO STATUTO

Nella data 19 SETTEMBRE 2023 alle ore 17.00,

presso la sede legale di in via Antoni Sanna snc, Comune Cagliari,

si è riunita l'assemblea straordinaria dell'associazione in prima convocazione come previsto e regolamentato dallo statuto, come da convocazione inviata agli associati in data 1 settembre 2023, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) modifica dello statuto associativo;
- 2) varie ed eventuali.

Di tutti i punti all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione e si è provveduto all'invio di tutti gli allegati utili alle discussioni e votazioni assembleari.

Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente Pietro Benedetti che propone come segretario verbalizzante Elia Salis che accetta.

Sono presenti n. 16 associati su 17 iscritti di cui n. 11 in proprio e n. 5 per delega.

Il presidente rileva che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto dallo statuto art. 10 per la validità dell'assemblea straordinaria di prima convocazione.

Il presidente constata e fa constatare la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno.

Il presidente dichiara aperta la seduta.

Il presidente, dichiarata aperta la seduta e presa egli stesso la parola, ha esposto ai presenti i motivi che rendono opportuno apportare delle nuove modifiche al testo di statuto sociale in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 3 luglio 2017:

- 1) Modifica dello statuto associativo.

Nello specifico:

- Perdita della personalità giuridica dell'associazione in quanto possiede un patrimonio minimo inferiore a 15.000 euro (art 22 CTS);
- Eliminazione dell'istituto della cooptazione in caso di dimissioni di consiglieri in corso di mandato

Segue la lettura integrale del nuovo statuto proposto cui segue un breve dibattito, durante il quale gli associati non fanno emergere questioni rilevanti ma concordano con i contenuti presenti nello statuto.

Al termine della discussione il presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo statuto associativo così come illustrato.

La votazione viene espressa in modo palese, all'unanimità

Favorevoli 16

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

L'assemblea a unanimità delibera relativamente al primo punto di approvare il nuovo statuto associativo posto in Allegato A al presente verbale.

Si conferisce incarico al presidente di provvedere alla registrazione dello stesso, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate e di fare richiesta di iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione corrispondente alla categoria di Ets individuata ovvero di dare comunicazione agli Uffici Runts delle modifiche statutarie depositando il nuovo atto nei tempi previsti e facendone comunicazione a tutti gli enti interessati.

Si autorizza il presidente ad apportare ogni variazione statutaria, che non comporti esigenza di una decisione assembleare, richiesta dagli uffici del Runts per adeguare lo statuto al dlgs 117/17 per il perfezionamento dell'iscrizione.

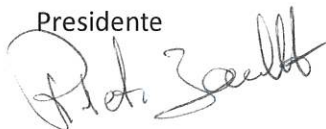
Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 18.50 dello stesso giorno dopo aver chiesto se vi siano rettifiche o interventi di qualsiasi tipo.

Non intervenendo nessuno, sottoscrive il presente verbale unitamente al segretario verbalizzante e ne dispone l'inserimento nel Libro dei verbali delle assemblee.

Segretario



Presidente



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI CAGLIARI
Registrato il 21/9/23 al n. 1516
ESENTE € //

ASSOCIAZIONE DI TERZO SETTORE
REGISTRO UNICO NAZIONALE DI CAGLIARI
11/02/2017

STATUTO

"ISPERANTZIA - Federazione Sarda Comunità per Minori"

ART.1

(Denominazione e Sede)

E' costituita, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, del codice civile per quanto compatibile e delle leggi vigenti in materia l'associazione non riconosciuta denominata "Federazione Sarda Comunità per Minori - ISPERANTZIA", di seguito denominata "Associazione", con sede in CAGLIARI, via Antonio Sanna, snc.

La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Enti del Terzo Settore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o equivalenti, sarà integrata automaticamente con le parole "Ente del Terzo Settore" e diventerà "Federazione Sarda Comunità per Minori ISPERANTZIA - ETS".

L'associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 2.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

L'Associazione opera sul territorio della provincia di CAGLIARI, di quello regionale, limitrofo ed extraregionale aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.

La durata dell'associazione è illimitata.

ART. 2

(Scopo e Oggetto Sociale)

L'associazione, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale con riferimento all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, tra cui:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) formazione universitaria e post-universitaria;
- d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- g) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- h) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- i) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- j) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- k) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- l) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- m) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- n) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Per il raggiungimento degli scopi sopra dichiarati l'Associazione svolgerà e supporterà tramite servizi e coordinamento, le cooperative, le fondazioni e gli enti che sostengono e gestiscono comunità per minori e altre strutture e attività di accoglienza e sostegno a favore di infanti e adolescenti in situazione di grave disagio.

Le organizzazioni che costituiscono l'Associazione, e tutte quelle che aderiranno in seguito, devono avere sede legale e operare nella Regione Autonoma della Sardegna con l'intenzione di:

- prestare la propria opera nel campo del disagio giovanile e dell'emarginazione sociale, nelle sue molteplici manifestazioni ed espressioni;
- migliorare il servizio educativo, riabilitativo e terapeutico ai minori e agevolare l'intervento degli operatori attraverso modi organizzati per la messa in comune e lo scambio di esperienze e migliori pratiche;
- aiutare i minori stranieri immigrati o a rischio di emarginazione;
- progettare e implementare percorsi formativi e formativo- professionali diretti all'inclusione sociale dei minori in situazione di disagio e detenuti nelle carceri minorili;
- essere un osservatorio sul mondo giovanile per raccogliere dati utili allo sviluppo delle attività sociali, intraprendere azioni che mettano in rilievo situazioni di discriminazione dei diritti umani, in particolare dell'infanzia e dell'adolescenza, evidenziare le cause (economiche, sociali, culturali) che sono spesso all'origine del disagio e dell'emarginazione, sollecitare i soci, la società e le istituzioni per una diversa considerazione e soluzione dei problemi;
- affermare che la propria presenza si qualifica come presenza di privato sociale e in quanto tale deve avere caratteristiche di indipendenza e autonomia operativa ma non può intendersi né come sostitutiva né come concorrente nei confronti dell'ente pubblico ma deve agire in collaborazione con esso;
- rifiutare sia la logica dei servizi privati avulsi dal contesto del territorio sia l'ottica puramente assistenziale e riparatoria, esprimendo al contrario, l'impegno di partecipazione allo sviluppo di una rete integrata e diversificata di servizi che assumano i problemi nella loro complessità e interezza, cercando il superamento dei bisogni stessi attraverso una seria e qualificata strategia di prevenzione;
- gestire centri di vacanza/soggiorno per minori ospiti di comunità.
- L'Associazione, secondo le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legislativo 117/2017, può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale esposte sopra, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e siano svolte secondo i criteri e i limiti definiti dai decreti applicativi del decreto legislativo 117/2017 e dalla normativa vigente.

Inoltre:

- ideare e implementare servizi anche di carattere innovativo, che contribuiscano al miglioramento delle condizioni di vita dei minori in stato di abbandono, compresi quelli accolti nelle comunità di accoglienza;
- studiare la creazione di un pool di professionisti a disposizione di tutte le comunità federate su base provinciale o regionale, a seconda della tipologia di intervento richiesta e della numerosità dei casi, per la consulenza e l'assistenza di carattere medico specialistico (neuropsichiatri, fisioterapisti, logopedisti, dentisti, psicologi, altro di interesse e necessità), legale (per assistenza ai minori e consulenza alle comunità, sia in sede civile che penale), gestionale (aggiornamento e formazione, raccolta dati professionisti del settore, consulenza su personale, fundraising, finanziamenti, rendicontazioni e bilanci, altro);
- creare una rete ed usare tecnologie che permettano la comunicazione tra operatori, informazione e formazione degli stessi, la messa in comune di un'anagrafe protetta e sempre aggiornata dei minori (a fini statistici e a disposizioni delle autorità competenti), la pubblicazione di informazioni e contenuti che migliorino la procedura di interfaccia verso l'ente pubblico (ad esempio, al momento dell'inserimento di un nuovo minore nella struttura) e verso le Istituzioni private interessate al terzo settore (ad esempio, per raccogliere fondi su iniziative comuni);
- fungere da referente specializzato e riconosciuto verso enti pubblici e istituzioni private per proporre regole condivise per inserimenti, contratti e diarie, partecipare a stesura o modifica di norme e regolamenti regionali e nazionali su minori e famiglia, offrire consulenza per autorizzazioni e accreditamenti di strutture e servizi, per effettuare azioni di rivendicazione su questioni inerenti il benessere dei minori, divenire un facilitatore di finanziamenti e di raccolta per fondi pubblici e privati;
- sviluppare iniziative di sensibilizzazione e di informazione che esprimano la posizione dell'Associazione in merito alle scelte politiche e regolamentatorie che a livello nazionale o locale interessano i minori e la famiglia;
- promuovere, realizzare e gestire ogni altra iniziativa considerata utile al raggiungimento delle proprie finalità, sottoscrivendo o anche promuovendo accordi e alleanze con altri enti, associazioni, gruppi esterni all'associazione, per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- favorire l'integrazione dei minori immigrati e detenuti del carcere minorile.

L'associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

Le attività di cui sopra sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei propri aderenti, la cui attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART.3

(I Soci)

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli associati né alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

Possono essere soci dell'associazione: associazioni, le cooperative, le fondazioni e gli enti che sostengono e gestiscono case famiglia, comunità per minori e altre strutture e attività di accoglienza e sostegno a favore di infanti, adolescenti e giovani adulti in situazione di grave disagio.

La gestione delle case, delle comunità e degli altri servizi di accoglienza deve essere caratterizzata da una dimensione di vita di tipo familiare.

ART. 4

(Criteri di Ammissione ed Esclusione dei Soci)

Le organizzazioni aderenti all'Associazione si riconoscono nei seguenti requisiti:

- accolgono minori residenti in un numero non superiore a dieci; tale numero potrà essere elevato a dodici ma solo in presenza di fratelli e con deroga disciplinata chiaramente nel regolamento interno della comunità;
- in caso di strutture per gestanti o madri con bambini, accolgono non più di quattro nuclei famigliari in presenza contemporanea;
- sono collocate in edifici che hanno le caratteristiche di civile abitazione e sono all'interno di centri abitati o in zone comunque facilmente collegate;
- hanno spazi personalizzati che tutelano la riservatezza degli ospiti e, quando di nuova apertura, spazi all'aperto in cortili, terrazzi o giardini;
- operano mediante progetti educativi individualizzati relazionando ai servizi sociali di competenza e, quando previsto e necessario, ai giudici tutelari referenti;
- favoriscono una formazione permanente per il continuo miglioramento delle capacità professionali degli operatori anche in termini comunicativi e pedagogici;
- utilizzano come personale addetto all'accoglienza e alla cura dei minori operatori che siano titolati, con formazione specifica, in regola con la normativa di riferimento;
- ricercano il collegamento con l'ambiente sociale e culturale in cui sono inserite favorendo, nel rispetto della sicurezza dei minori ed eventualmente delle madri ospiti, l'integrazione nella comunità locale e l'apertura all'esterno;
- richiedono, a livello metodologico, un rapporto di collaborazione e di integrazione con i servizi sociali e concordano con essi strumenti di regolazione dei rapporti fin dal momento dell'inserimento del minore nella Comunità;
- consentiranno accesso e visita della struttura agli incaricati dall'Associazione, sempre nel rispetto della vita comunitaria e della privacy degli utenti accolti;

- hanno già bilancio economico oggetto di revisione contabile o sono disponibili a revisione da parte di professionisti incaricati dall'Associazione, e comunque si impegnano alla pubblicazione dei dati;
- hanno sede legale nella Regione Autonoma della Sardegna o operano all'interno del territorio regionale.

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo; la relativa deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro soci.

Il Consiglio Direttivo deve comunicare e motivare le eventuali reiezioni all'interessato entro 60 giorni.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione. La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della eventuale quota associativa annua.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né alla restituzione delle quote associative versate che sono intrasmissibili e non rivalutabili.

All'atto dell'adesione i soci devono pagare una quota di adesione determinata dal comitato di gestione.

L'iter di adesione e le modalità di versamento delle quote di adesione ed associativa annua vengono definiti nel regolamento interno.

L'Associazione inoltre stabilisce una speciale categoria di membri definiti "soci onorari": sono coloro che sostengono la Associazione diffondendo le sue attività e contribuendo al suo sostentamento economico. I membri Onorari sono nominati dal comitato di gestione e non hanno diritto di voto.

La loro nomina viene ratificata nella prima utile e successiva assemblea dei soci.

ART. 5

(Doveri e Diritti dei Soci)

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale – nel caso di persone giuridiche - purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti

ART. 6

(Organi dell'Associazione)

Sono Organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci,
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7

(Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica (es: sms, pec, e-mail, ecc) da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

È previsto l'intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8

(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea deve:

- stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 9

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo di tre delega (fino ad un massimo di tre deleghe).

E' ammesso l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 10

(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{2}{3}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{2}{3}$ degli associati.

ART. 11

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l-eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà delle associazioni o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti che va da 3 a 5 componenti eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per 3 mandati.

Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 12

(Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

- Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 13

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397 c.c. comma 2, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14

(Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 15

(Risorse Economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017;
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs 117/2017;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 16

(I beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 17

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 18

(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Associazione o del rendiconto di cassa, ove ne ricorrono i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno o in alternativa da altra data non coincidente con l'anno solare. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, in collaborazione con il Tesoriere se nominato e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 19

Associato
11/10/2017
11/10/2017

(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 20

(Le convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

ART. 21

(Personale retribuito)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura, ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 22

(Libri sociali obbligatori)

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 30 giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 15 giorni.

L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

ART. 23

(Responsabilità ed assicurazione degli associati)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 24

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

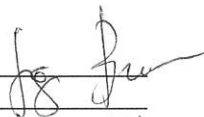
ART. 25

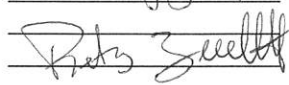
(Disposizioni finali)

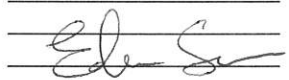
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

Letto firmato e sottoscritto.

I fondatori







ASSOCIATI SOCIETÀ
ALBERTO TAVOLLA
[Redatto da]



CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE 92160300924	NATURA GIURIDICA 12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI
-------------------------------	---

DENOMINAZIONE ISPERANTZIA ONLUS FEDERAZIONE SARDA COMUNITA' PER MINORI

TIPO ATTIVITA' 949950 - ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI PER LA FILANTROPIA

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO VIA ANTONIO SANNA SNC

C.A.P. 09134	COMUNE CAGLIARI	PROV. CA
-----------------	--------------------	-------------

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE BNDPTR74E19H501I	CODICE CARICA 1
------------------------------------	--------------------

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE BENEDETTI PIETRO

DATA 18/07/2019

IL FUNZIONARIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI
Ufficio Territoriale di Cagliari 2

UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UT CAGLIARI 2